

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBO, FINIZZI, ARENA, PALUMBO e VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1969

#### Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni

ONOREVOLI SENATORI. — In base al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197, che regolava l'esecuzione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, il termine utile per la presentazione da parte degli interessati delle domande di conversione dell'abilitazione provvisoria in abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni, venne a scadere in data 14 dicembre 1964.

Tale termine, in conseguenza della legge 15 aprile 1965, n. 448, fu prorogato al 31 marzo 1966. Con lo stesso provvedimento si fissò al 2 settembre 1965 il termine utile per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni. Successivamente la legge 17 ottobre 1967, n. 975,

prorogò il termine per richiedere la conversione dell'abilitazione provvisoria in definitiva al 31 luglio 1968 e il termine per richiedere il certificato di abilitazione provvisoria al 31 gennaio 1968.

In considerazione del fatto che ancora oggi alcuni dei laureati dal 1944 al 1956 non hanno presentato, per ragioni più o meno valide, in tempo utile le domande per ottenere l'abilitazione provvisoria o la conversione dell'abilitazione provvisoria in definitiva, si propone con il seguente disegno di legge di concedere a quanti di essi lo chiedano un'ulteriore e definitiva proroga dei termini che consenta di ottenere la abilitazione provvisoria entro il 31 gennaio 1970 e quella definitiva entro il 31 luglio 1970.

---

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione defi-

nitiva per l'esercizio delle professioni, prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448 e 17 ottobre 1967, n. 975, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1970.

Alla stessa data è prorogato il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche.

#### Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448, e 17 ottobre 1967, n. 975, è ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, al 31 gennaio 1970.